



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelek II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa”* (1° luglio 2024)
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo* (1° agosto 2024)
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma* (1° ottobre 2024)
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma* (22 ottobre 2024)
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma* (22 ottobre 2024)
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini* (20 novembre 2024)
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini* (20 novembre 2024)

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci”* (8 maggio 2024)

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18) (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- Supreme Court of India, *affaire 'Mohd vs State of Talangana'*, 10 luglio 2024 (INDIA)

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- High Court of Karnataka, *affaire 'Kumar vs State of Karnataka'*, 13 settembre 2024 (INDIA)

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- Constitutional Court of Uganda at Kampala, *affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General'*, 3 aprile 2024 (UGANDA)

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, *affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.'*, 30 agosto 2024 (USA)

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- United States Court of Appeals, 11th Circuit, *affaire 'Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.'*, 5 settembre 2024 (USA)

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- 135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)
annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)
annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindhoml vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex rectification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

*Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza**

Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law

FILIPPO VARI

RIASSUNTO

Lo studio affronta il tema del rapporto tra religione e potere pubblico nella Costituzione italiana. La Carta fondamentale, come avviene in tutto l'Occidente, sancisce la separazione tra i due, ma dà al contempo ampia garanzia alla libertà religiosa dei singoli e spazio significativo al ruolo della religione nella sfera pubblica. Lo scritto analizza la progressiva trasformazione del modello italiano a opera della giurisprudenza, verso un'impostazione analoga a quella dell'ordinamento francese, mettendo in luce i rischi connessi all'affermazione di tale impostazione.

PAROLE CHIAVE

Religione; potere pubblico; Costituzione italiana; laicità; Crocifisso

ABSTRACT

The article deals with the relationship between religion and public power in the Italian Constitution. Like in all the other Western democracies, the Italian Constitution sanctions the separation between the two, but at the same time gives ample guarantee to religious freedom and significant space to the role of religion in the public sphere. The paper tackles the problem of the transformation of the Italian model by case-law towards an approach similar to that of the French legal system, highlighting the risks associated with such an approach.

KEYWORDS

Religion – Public Power – Italian Constitution – Separation Between State and Church – Crucifix

SOMMARIO: *1. Il complesso rapporto tra potere pubblico e religione – 2. La separazione tra potere pubblico e religione come tratto essenziale delle società occidentali (l'archetipo) e, al contempo, la compresenza di molte-*

* Questo scritto è dedicato agli studi in onore del prof. Roberto Nania, in corso di pubblicazione.

plici e diverse attuazioni dello stesso – 3. Le scelte del Costituente italiano – 4. La progressiva trasformazione del modello italiano a opera della giurisprudenza – 5. La vicenda dell'esposizione Crocifisso nei locali pubblici come paradigma della trasformazione del modello costituzionale italiano a opera della giurisprudenza, nel caso di specie della Cassazione – 6. I rischi connessi all'affermazione del modello laicista di stampo francese nella realtà italiana.

1. Il complesso rapporto tra potere pubblico e religione

L'esperienza dimostra come anche per gli Stati contemporanei continui a essere fondamentale il tema del ruolo della religione nella società e, dunque, il rapporto tra potere pubblico e religione. Si tratta, evidentemente, di una questione da sempre delicatissima, per la quale i Romani utilizzavano le espressioni *imperium* e *sacerdotium*¹.

Com'è noto, l'argomento costituisce oggetto di una poderosa riflessione scientifica e culturale. In questa sede, per ragioni di spazio, si proverà a offrire al lettore degli spunti sul modello italiano fissato in Costituzione e sulla sua attuazione o, *rectius*, modifica soprattutto a opera della giurisprudenza. L'ampiezza della problematica e, al contrario, la ristrettezza degli spazi a disposizione impongono inevitabilmente di trattare la questione per linee generali.

2. La separazione tra potere pubblico e religione come tratto essenziale delle società occidentali (l'archetipo) e, al contempo, la compresenza di molteplici e diverse attuazioni dello stesso

A tal fine è opportuno prendere le mosse da quanto evidenziato da Augusto Barbera: da un lato, la separazione tra potere pubblico e autorità religiosa co-

¹ Sui rapporti tra potere pubblico e religione nel diritto romano v., da ultimo, MARIA PIA BACCARI, *Dal tribuno Canuleio a Giustiniano: all'origine della sinfonia di Sacerdotium e Imperium*, nel vol. LORENZO FRANCHINI (a cura di), *Armata sapientia. Scritti in onore di Francesco Paolo Casavola in occasione dei suoi novant'anni*, Editoriale scientifica, Napoli, 2021, p. 21 ss.; EAD., *Imperium e sacerdotium: a proposito di universalismo e diritto romano*, nel vol. *Le sfide del diritto. Studi in onore del Cardinale Agostino Vallini*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2009, p. 255 ss.; EAD., *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV – VI*, Giappichelli, Torino, 1996; PIERANGELO CATALANO, *Elementi romani della cosiddetta laicità*, in *Laicità tra diritto e religione. Documento introduttivo del XIV Seminario internazionale di studi storici «Da Roma alla Terza Roma»*, in *Index*, 23, 1995, p. 461 ss.; MARIA TERESA CAPOZZA, *Sacerdotium nelle Novelle di Giustiniano*. Consonantia (συμφωνία) e amplificatio della res publica, Torino, 2018.

stituisce uno dei tratti essenziali delle società occidentali²; e, dall'altro, laicità è un concetto proteiforme, con il quale, ferma restando la separazione suddetta – l'archetipo – si possono indicare realtà profondamente diverse tra loro³, anche per le conseguenze che le diverse attuazioni dello stesso hanno, quanto ai singoli, sull'ampiezza del riconoscimento della libertà religiosa e, più in generale, sulla presenza del fattore religioso nella sfera pubblica.

Per dimostrare la fondatezza delle considerazioni ora svolte si può richiamare l'esempio di alcuni Stati europei. Ferma la separazione tra *imperium* e *sacerdotium*, in essi sono presenti diversi modelli di laicità. Vi è quello della *laïcité* francese⁴, caratterizzata da una rigida separazione tra potere pubblico e autorità religiosa e da una tendenziale sterilizzazione del fattore religioso nella sfera pubblica. Accanto a esso vi sono, però, numerosi altri modelli che, per riprendere il pensiero di Joseph Weiler⁵, sono “*both committed to, and obligated by, an imperative of assuring individual freedom of and from religion, but see no wrong in a religious, or religiously rooted, self-understanding of nation and state, and in a public space more or less replete with state-endorsed religious symbology*”.

In altri termini, il rapporto tra potere pubblico e religione, pur ispirato alla fondamentale idea della separazione tra autorità politica e quella religiosa, si è inverato in molti Stati in maniera diversa. Tra i tanti esempi⁶ si possono ricordare i Paesi nei quali il Capo dello Stato è anche il capo della Chiesa, come il Regno Unito, in cui oltretutto ben quasi due terzi dei vescovi titolari di una diocesi della Church of England siedono nella House of Lords. Si ricordi, inoltre, il caso dell'Irlanda, la cui Costituzione si apre “*in the Name of the Most Holy Trinity, from Whom is all authority and to Whom, as our final end, all actions both of men and States must be referred*”. Si consideri, poi, la

² AUGUSTO BARBERA, *Laicità. Alle radici dell'Occidente*, Il Mulino, Bologna, 2023.

³ Per i quali v. ID., *Il cammino della laicità*, in www.forumcostituzionale.it, marzo 2011; SALVATORE PRISCO, voce *Laicità*, nel SABINO CASSESE (diretto da), *Dizionario di Diritto pubblico*, Giuffrè, Milano, 2006, vol. IV, p. 3338 ss.

In generale, sul concetto di laicità, nella sconfinata dottrina, v. GABRIO LOMBARDI, *Persecuzioni laicità libertà religiosa. Dall'Editto di Milano alla 'Dignitatis humanae'*, Studium, Roma, 1991; PIERANGELO CATALANO, PAOLO SINISCALCO, *Laicità tra diritto e religione. Documento introduttivo al XIV Seminario*, in *Index, (Nel nome di Giorgio La Pira)*, 1995, p. 462 ss.; PIERANGELO CATALANO, *Elementi romani della cosiddetta laicità*, *ibid.*, 477 ss. Cfr., inoltre, il vol. MARIA PIA BACCARI (a cura di), *Diritto e religione da Roma a Costantinopoli a Mosca*, Rendiconti dell'XI Seminario “Da Roma alla Terza Roma”, Herder, Roma, 1994.

⁴ Sul quale cfr. le riflessioni di JEAN-CLAUDE RICCI, *La conception française de la laïcité*, in *Civiltà Europea*, 2011-2, p. 203 ss.

⁵ JOSEPH H.H. WEILER, *Editorial*, in *Int J Constitutional Law*, 8, 2010, p. 158.

⁶ Cfr. ID., *Un'Europa cristiana. Un saggio esplorativo*, Milano, 2003, *passim*.

Costituzione di Malta che, all'art. 2, stabilisce che “*The religion of Malta is the Roman Catholic Apostolic Religion*” (par. 1) e che “*The authorities of the Roman Catholic Apostolic Church have the duty and the right to teach which principles are right and which are wrong*” (par. 2).

3. Le scelte del Costituente italiano

In questo variegato panorama, anche il Costituente italiano è partito dalla fondamentale separazione tra *imperium* e *sacerdotium*. Esso ha inteso, però, dare al contempo un'ampia garanzia alla libertà religiosa dei singoli e uno spazio significativo al ruolo della religione nella sfera pubblica.

Si pensi a quanto previsto, nei Principi fondamentali della Costituzione, dagli artt. 3, 7 e 8 Cost.; e dagli artt. 19 e 20 Cost., nella Parte I della Carta fondamentale.

Ferma la necessità di garantire la separazione tra trono e altare, il Costituente ha preso atto del fatto che il fenomeno religioso, per propria indefettibile natura, aspira a trascendere la sfera meramente privata. In proposito, paradigmatica appare la riflessione di Joseph Ratzinger con riferimento al Cristianesimo. In un famoso volume della fine degli anni '60, Egli affermava che “la fede cristiana non è una idea, bensì una vita; non è uno spirito a sé stante, bensì un'incarnazione, uno spirito incorporato nella storia affrancamento acquisito mediante il lasciarsi impegnare per il bene dell'intero corpo sociale”⁷. Emerge chiaramente da tale passaggio la ricaduta pubblica

⁷ JOSEPH RATZINGER, *Einführung in das Christentum. Vorlesungen über das Apostolische Glaubensbekenntnis*, Kösel-Verlag, München, 1968, trad. it. *Introduzione al Cristianesimo*, Queriniana, Brescia, 1969, XII ed., 2003, p. 64. Sul tema v. il passo contenuto nella Omelia di Papa Benedetto XVI del 2 ottobre 2005, pronunciata in occasione della Santa Messa di apertura della XI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, disponibile nel sito della Santa Sede, all'indirizzo https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2005/documents/hf_ben-xvi_hom_20051002_opening-synod-bishops.html. Al riguardo v. anche MARCELLO PERA, *Democrazia e persona*, nel vol. Id. (a cura di), *Libertà e laicità*, Atti del Convegno di Norcia, 15-16 ottobre 2005, Cantagalli, Milano – Roma – Siena, 2006, p. 20 s.; JOSEPH H.H. WEILER, *Ways out of the Ghetto*, nel vol. GUDRUN KUGLER, MARTIN KUGLER (a cura di), *Exiting a Dead End Road*, Wien, 2010, p. 279 ss.; ERNST-WOLFGANG BÖCKENFÖRDE, *Die Zukunft politischer Autonomie. Demokratie und Staatlichkeit im eichen von Globalisierung, Europäisierung und Individualisierung*, nel vol. Id., *Staat, Nation, Europa. Studien zur Staatslehre, Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt a.M., 1999, trad. it. di M. CARPITELLA, *Il futuro dell'autonomia politica. Democrazia e statualità nel segno della globalizzazione, dell'europeizzazione e dell'individualizzazione*, in ERNST-WOLFGANG BÖCKENFÖRDE, *Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all'Europa unita*, a cura di GEMINELLO PRETEROSSO, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 216, il quale, con riferimento generale alla fede religiosa, afferma che “nel rispondere all'interrogativo: «come dobbiamo vivere?», dando così la sua impronta alla forma di vita della gente, essa può rafforzarsi o indebolirsi, essere una luce che risplende o affievolirsi e andar perduta, spogliandosi della sua rilevanza e del suo carattere vincolante dal punto di vista sociale. Allora la religione diventa inefficace e marginale per la società, e continua ad esistere tutt'al più «privatamente»”.

dell'elemento religioso e la sua profonda incidenza nella vita della comunità.

Il Costituente italiano ha preso atto di questa realtà e la ha valorizzata nel progetto di costruzione di una società libera e democratica. Per seguire tale strada ha avuto un ruolo determinante ovviamente la composizione dell'Assemblea costituente, caratterizzata dall'azione fondamentale di un partito, la Democrazia cristiana, ispirato alla Dottrina sociale della Chiesa cattolica, e cioè a quella parte del Magistero del Papa e dei Vescovi che riguarda i diritti delle persone e l'azione dei poteri pubblici⁸. Ma è altrettanto vero che anche altri partiti presenti in Assemblea costituente avevano compreso che per la costruzione di una società liberal-democratica, dopo il buio più oscuro del ventennio dello Stato totalitario, il fattore religioso poteva svolgere un ruolo determinante. La storia aveva, infatti, ribadito, da un lato, l'esigenza di tenere separati autorità religiosa e potere politico; dall'altro, l'importanza della partecipazione alla vita pubblica di persone che avessero come punto di riferimento della loro azione non il potere nella sua attrattività, ma il servizio all'uomo nel concreto dei suoi bisogni e, quando necessario, anche in opposizione alle scelte fatte proprie dagli organi di governo.

Dunque, senza poter in questa sede analizzare la critica di coloro che ritengono poco appropriato per l'ordinamento italiano il ricorso al concetto di laicità⁹, è certo, però, che la Costituzione italiana dà vita a un modello

⁸ Sul punto v. ALDO LOIODICE, *Attuare la Costituzione. Sollecitazioni straordinamentali*, Cacucci, Bari, 2000.

⁹ In proposito v. GIORGIO LA PIRA, *Scritti editi*, vol. VI, 46 s. (citato da PIERANGELO CATALANO, *Alcuni principi costituzionali alla luce della dottrina di Giorgio La Pira*, nel vol. LUIGI LABRUNA (diretto da), MARIA PIA BACCARI, COSIMO CASCIONE (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, Jovene, Napoli, 2006, p. 111 s.) per il quale la nozione di «Stato laico» è contraddittoria, poiché «la libertà delle coscienze non significa che la società statale – che ha per fine essenziale la organizzazione giuridica di tutto il corpo sociale – si edifichi senza fare un fondamentale giudizio di valore: senza, cioè, riconoscere che l'orientazione religiosa è essenziale all'uomo».

Nello stesso senso l'intervento di LA PIRA in Assemblea costituente, in *Atti Assemblea costituente*, seduta pomeridiana del giorno 11 marzo 1947, in SEGRETARIATO GENERALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (a cura di), *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea costituente*, Tipografia della Camera dei Deputati, Roma, 1970, vol. I, p. 323: «Stato laico? Perché, vedete, per quel famoso principio che esiste sempre una base teoretica di tutte le cose, anche inconsapevolmente (perché l'azione è sempre diretta all'idea) non esiste uno Stato agnostico: come si concepisce la realtà umana, come si concepisce la società, così si costruisce la volta giuridica. Ora, se l'uomo ha questa orientazione intrinsecamente religiosa, senza una qualifica, ed allora, che significa Stato laico, se lo Stato è l'assetto giuridico della società? Se l'uomo ha questa intrinseca orientazione religiosa, se necessariamente questa intrinseca orientazione si esprime in comunità religiose, non esiste uno Stato laico. Esiste uno Stato rispettoso di questa orientazione religiosa e di queste formazioni religiose associate, in cui esso si esprime. Il termine è contraddittorio: non c'è Stato laico, non c'è Stato agnostico: non dobbiamo fare uno Stato confessionale, uno Stato, cioè, nel quale i diritti civili, politici ed economici derivino da una certa professione di fede; dobbiamo solo costruire uno Stato che rispetti questa intrinseca orientazione religiosa del singolo e della collettività e che ad essa conformi tutta la sua struttura giuridica e la sua struttura sociale». Sul punto v. UGO DE SIERVO,

molto diverso da quello francese, di ascendenza illuministica¹⁰, guidato da “quel complesso di atteggiamenti e concezioni che rivendicano la completa autonomia dei valori temporali rispetto a quelli religiosi”¹¹. In particolare, la Carta fondamentale italiana, da un lato, garantisce alla persona un’ampia protezione della libertà religiosa, vietando al contempo al legislatore di operare discriminazioni fondate sul fattore religioso; e, dall’altro, pur riconoscendo l’importanza della religione nella realtà sociale, si dichiara incompetente a disciplinarla direttamente e affida, invece, tale disciplina agli accordi con le diverse confessioni religiose¹².

Come evidenziato dalla Corte costituzionale nella nota sent. n. 203 del 1989, “il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale”¹³. Quanto, poi, alla posizione delle diverse confessioni religiose, con profondo realismo, il Costituente ha riconosciuto la Chiesa cattolica e le altre confessioni religiose come “si presentano nella realtà storica, in armonia con il principio di eguaglianza concreta”¹⁴.

“L’eguaglianza delle confessioni religiose non può essere ... che in rapporto alla condizione effettiva e all’autodeterminazione di ciascuna di esse”, mentre “se lo Stato si arrogasse il potere di livellare – in contrasto con la realtà sociale – il trattamento di tutte le formazioni religiose, cesserebbe di essere laico e diverrebbe, invece, confessionale”¹⁵.

Giorgio La Pira e l’elaborazione della Costituzione italiana, nel vol. LUIGI LABRUNA (diretto da), MARIA PIA BACCARI, COSIMO CASCIONE (a cura di), *Tradizione romanistica e Costituzione*, cit., p. 99 s.

Per una critica nei confronti della definizione dello Stato italiano quale «laico» v. FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, V ed., Zanichelli, Bologna, 1996, p. 44 ss.

¹⁰ Sul punto v. GIUSEPPE DALLA TORRE, *Europa. Quale laicità?*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2003, p. 94 ss.; ISABELLA LOIODICE, *Il principio di laicità nella Costituzione italiana ed in quella europea. Evoluzioni e paradossi*, nel vol. ALDO LOIODICE, ISABELLA LOIODICE, FILIPPO VARI, *La nuova generazione dei problemi costituzionali*, Edizioni ART, Roma, 2006, p. 95 ss.

¹¹ PIERANGELO CATALANO, PAOLO SINISCALCO, *op. cit.*, p. 462 ss.

¹² Sul punto v. RENATO BACCARI, *L’incredibile ritorno allo Stato confessionale*, in *Quaderni costituzionali*, 2003, p. 844.

¹³ CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 12 aprile 1989, n. 203.

¹⁴ RENATO BACCARI, *Vigenza e validità delle norme sull’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche*, in www.forumcostituzionale.it, 17 novembre 2003; ID., *La religione cattolica da religione dello Stato a patrimonio del popolo*, in *Il Diritto ecclesiastico*, 1987, I, p. 13 ss. ora nel vol. ID., *Scritti minori*, Cacucci, Bari, 1997, Tomo II, 519 ss.

¹⁵ ID., *Vigenza e validità delle norme sull’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche*, cit. Al riguardo v. anche STELIO MANGIAMELI, *La «laicità» dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e «pluralismo confessionale e culturale» (a proposito della sentenza che segna la fine del giuramento del teste nel processo civile)*, in *Diritto e Società*, 1997, p. 40 s.

Proprio per tale ragione il Costituente ha riconosciuto eguale libertà alle confessioni religiose, ma non eguaglianza di trattamento: come evidenzia Pierfrancesco Grossi, il Costituente si è, infatti, ispirato all'insegnamento "secondo il quale regolare in modo paritario rapporti giuridici dissimili equivarrebbe a regolare in modo differenziato rapporti eguali, per cui diventa preferibile l'uso di un apprezzamento proporzionale che conduce non ad applicare a ciascuno *lo stesso*, ma a ciascuno *il suo*"¹⁶.

Vale la pena riportare, in proposito, il pensiero di Carlo Esposito, per il quale la proclamazione nell'art. 3 Cost. che le distinzioni di religione non debbono avere rilievo nelle leggi "è però largamente limitata da altre disposizioni costituzionali: dall'art. 7 che fa una particolare posizione alla religione cattolica ..., dall'art. 8 che ammette che sia fatta particolare posizione alle confessioni i cui rapporti sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze"¹⁷.

In questo quadro si colloca l'art. 9 dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense. Detto articolo, pur essendo superata l'idea della religione "di Stato o dello Stato", riconosce che il popolo italiano ha un comune sentire religioso cristiano, affermando "il valore della cultura religiosa" e tenendo "conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano"¹⁸.

¹⁶ PIERFRANCESCO GROSSI, *Note introduttive per uno studio su tolleranza e diritto di libertà religiosa*, nel vol. ID. *Il diritto costituzionale tra principi di libertà e istituzioni*, Cedam, Padova, 2008, 2 ed., p. 112 s. Ivi ampia bibliografia anche in relazione all'insegnamento cui si fa riferimento nel testo, e cioè quello di FRANCESCO RUFFINI, che, come è noto, si contrapponeva a quello di Scaduto. Per la riproposizione di analoga diatriba ai giorni nostri v. le posizioni espresse nel corso della *Indagine conoscitiva sulla libertà religiosa* svolta, senza giungere a conclusione, presso la I Commissione permanente Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni della Camera dei deputati nel corso della XV Legislatura (resoconti stenografici delle sedute del 9, 10 e 11 gennaio 2007 e del 16 luglio 2007, disponibili nel sito della Camera dei deputati al seguente link: https://leg15.camera.it/_dati/lavori/bollet/chiscobollet.asp?content=/_dati/lavori/stencomm/01/indag/religione/elenco.htm). Sulla possibilità che una stessa disciplina applicabile a diverse confessioni religiose si traduca in una forma di discriminazione indiretta di alcune v. ora i rilievi di JOSEPH H.H. WEILER, *In Iran They Force Women to Wear the Hijab – Are We to Prohibit It? A Brief Comment on the Hijab Cases before the CJEU*, in *Quaderni costituzionali*, 2023, p. 189 ss.

¹⁷ CARLO ESPOSITO, *Eguaglianza e giustizia nell'art. 3 della Costituzione*, nel vol. ID., *La Costituzione italiana. Saggi*, Cedam, Padova, 1954, p. 49 s.

¹⁸ Sul tema v. RENATO BACCARI, *La religione cattolica da religione dello Stato a patrimonio del popolo*, cit., p. 519 ss. Cfr. anche ALDO LOIODICE, *Attuare la Costituzione*, cit., p. 36 s.

MARIA PIA BACCARI, *Cittadini popoli e comunione*, cit., p. 315, suggerisce: "potremmo, forse, parlare di 'religione del popolo' considerando la 'attualità' di questa espressione e al tempo stesso il legame con l'antico concetto di *populus*; quasi per paradosso la attualità coincide con la tradizione".

4. La progressiva trasformazione del modello italiano a opera della giurisprudenza

Nel quadro sopra descritto, come evidenziato da Olivetti¹⁹, sono emersi col tempo fattori di tensione, che hanno portato talune pronunce della giurisprudenza a cercare di riscrivere il modello tracciato dal Costituente.

Si può ricordare, anzitutto, la posizione della Corte costituzionale. Essa, nel corso degli anni '90, si è ispirata al modello francese, che porta a espungere il fattore religioso “dalla vita pubblica, riaffermando così una concezione illuminista della libertà religiosa, in cui questa viene intesa in modo strettamente *privatistico*”²⁰.

Sempre la Consulta, in ordine alla posizione delle diverse confessioni religiose, ha inteso equiparare il trattamento della religione cattolica a quello delle altre religioni²¹. In proposito, “una vera e propria svolta”²² è rappresentata dalla sent. n. 329 del 1997²³. Nella decisione si afferma che il principio di laicità va declinato “come equidistanza e imparzialità della legislazione in relazione a tutte le confessioni religiose”. Nella più recente giurisprudenza costituzionale si è fatto riferimento alla circostanza che il principio di laicità “è «da intendersi, secondo l’accezione che la giurisprudenza costituzionale ne ha dato (sentenze n. 63 del 2016, n. 508 del 2000, n. 329 del 1997, n. 440 del 1995, n. 203 del 1989), non come indifferenza dello Stato di fronte all’esperienza religiosa, bensì come tutela del pluralismo, a sostegno della massima espansione della libertà di tutti, secondo criteri di imparzialità» (sentenza n. 67 del 2017)”²⁴.

¹⁹ MARCO OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, II ed., Giappichelli, Torino, 2020, p. 331 ss.

²⁰ Così, a proposito della sentenza 5 maggio 1995, n. 149, con la quale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano il giuramento del testimone nel processo civile, STELIO MANGIAMELI, *La «laicità» dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e «pluralismo confessionale e culturale»*, cit., p. 14.

²¹ In proposito v. la giurisprudenza ricordata da PAOLO CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, II ed., Giappichelli, Torino, 2005, p. 181 s.

²² Così MARCO OLIVETTI, *Diritti fondamentali*, cit., p. 354.

²³ Corte cost., sent. 14 novembre 1997, n. 329.

²⁴ Corte cost., sent. 5 dicembre 2019, n. 254.

5. La vicenda dell'esposizione del Crocifisso nei locali pubblici come paradigma della trasformazione del modello costituzionale italiano a opera della giurisprudenza, nel caso di specie della Cassazione

La vicenda dell'esposizione del Crocifisso nei locali pubblici è paradigmatica, nella prospettiva sopra richiamata, della trasformazione del modello italiano a opera della giurisprudenza.

In proposito, occorre prendere le mosse da una pronuncia della Cassazione d'inizio XXI secolo²⁵, che ha fatto ricorso al principio di laicità ricostruito secondo il modello francese per dichiarare abrogate, per contrasto con la Carta costituzionale, le norme che prevedono l'esposizione del Crocifisso nei locali pubblici²⁶.

Questo filone giurisprudenziale si è, tuttavia, esaurito «rapidamente», dopo due pronunce dei giudici amministrativi. In particolare tanto il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto²⁷ – dopo aver «inutilmente» cercato di coinvolgere nella questione la Corte costituzionale²⁸ – quanto il Consiglio di Stato²⁹, ricostruendo il principio di laicità in maniera diversa dalla Cassazione, hanno ritenuto, nello stesso caso, non contrastante con la Carta fondamentale l'esposizione del Crocifisso nei locali scolastici: esso, infatti, non è solo un simbolo religioso, ma anche culturale. In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto legittime le norme che obbligano a ostendere nelle scuole il simbolo, osservando che esso, se per i credenti può rivestire un significato religioso, non assume comunque valore discriminatorio per i non credenti: il

²⁵ Cfr., in particolare, Corte di cassazione sent. 1° marzo 2000, n. 439.

²⁶ Al riguardo v. RAFFAELE IANNOTTA, *Alcune notazioni sulla sentenza del Tar Veneto sulla controversia relativa al Crocifisso*, in *Iustitia*, 2005, p. 331 ss; VINCENZO TONDI DELLA MURA, *Note a margine del dibattito sull'obbligatorietà del crocifisso nelle scuole*, in www.forumcostituzionale.it, 17 novembre 2003. Nello stesso sito v. anche gli interventi di RAFFAELE COPPOLA, *Il simbolo del crocifisso e la laicità dello stato*, 7 dicembre 2001, *Ancora sulla guerra mossa al Crocifisso: riflessioni minime di un ecclesiasticista*, 6 gennaio 2002, *Ma la "laicità relativa" non l'ho inventata io... ovvero dell'uguaglianza delle confessioni religiose secondo Procuste*, 13 aprile 2002, e di MARCO OLIVETTI, *Crocifisso nelle scuole pubbliche: considerazioni non politically correct*, 4 dicembre 2001.

²⁷ Sezione III, sentenza 17 marzo 2005, n. 1110, sulla quale v. RAFFAELE IANNOTTA, *op. cit.*, p. 331 ss.

²⁸ La questione è stata dichiarata manifestamente inammissibile dal giudice delle leggi, in quanto vertente su "norme prive di forza di legge": CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 13 dicembre 2004, n. 389, sulla quale v. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, nel sito dello Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose (OLIR), www.olir.it, novembre 2005.

²⁹ Sezione VI, sentenza 13 febbraio 2006, n. 556, sulla quale v. IGNAZIO LAGROTTA, *Brevi spunti di riflessione alla luce della decisione del Consiglio di Stato n. 556/2006 relativa alla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche*, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, marzo 2011; ALESSANDRO GIGLI – STEFANO GATTAMELATA, *Il crocifisso: valore universale di un arredo scolastico*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2004, p. 163 ss.

Crocifisso, invero, rappresenta e richiama “in forma sintetica immediatamente percepibile ed intuibile (al pari di ogni simbolo) valori civilmente rilevanti, e segnatamente quei valori che soggiacciono ed ispirano il nostro ordine costituzionale, fondamento del nostro convivere civile”³⁰.

La questione è stata successivamente riproposta davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo dalla soccombente nelle decisioni ora ricordate. Ella lamentava una lesione della libertà di educazione dei genitori e della libertà religiosa, nel suo profilo negativo. La seconda sezione della Corte di Strasburgo ha accolto tali doglianze³¹, ritenendo lesi dall'esposizione del Crocifisso l'art. 2 Prot. add. n. 1 alla CEDU, che tutela la libertà di educazione, e l'art. 9 della Convenzione, il quale protegge la libertà di pensiero, coscienza e religione. L'esposizione obbligatoria del Crocifisso nelle aule avrebbe comportato, infatti, il rischio di un turbamento nei figli della ricorrente, violando in tal modo la libertà della stessa di scegliere come educare la prole e la libertà religiosa, in contrasto con la neutralità dei poteri statali.

La decisione, come noto, è stata riformata dalla *Grande Chambre* della Corte EDU³². Essa ha riconosciuto che la scelta di esporre il Crocifisso nelle aule scolastiche rientra nel margine di apprezzamento degli Stati e che la sua ostensione non lede la libertà di educazione dei genitori, come non vale nemmeno a dar vita ad alcuna forma di discriminazione nei confronti dei non credenti o dei fedeli di religioni diverse da quelle cristiane.

Per la prima volta nella giurisprudenza della Corte di Strasburgo, una decisione presa all'unanimità da una sezione è stata ribaltata dalla Grande Camera. Essa ha deciso con una maggioranza schiacciante di quindici voti contro due e con una *concurring opinion* di rara durezza del giudice maltese. Questi, nel distinguere chiaramente la tutela della libertà religiosa dal separatismo, dal secolarismo e dalla “*religious equidistance*” – “*in Europe, secularism is optional, freedom of religion is not*” – è giunto ad affermare che una Corte chiamata a difendere i diritti dell'uomo, come quella di Strasburgo, non può permettersi di “*to suffer from historical Alzheimer's*” e che la decisione di rimuovere i Crocifissi dalle scuole costituiva “*a major act of cultural vandalism*”.

La questione, che sembrava così definita, è stata, tuttavia, riaperta dalla

³⁰ §. 3 della sentenza n. 1110 del 2005 della sezione III del CONSIGLIO DI STATO, cit.

³¹ Sentenza 3 novembre 2009 (*requête n° 30814/06*), *Lautsi e altri c. Italia*. Su tale decisione e, più in generale, sull'esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche italiane v. CARLO CARDIA, *Identità religiosa e culturale europea. La questione del crocifisso*, Allemandi & C., Torino-Londra-Venezia-New York, 2010. Ivi ampia bibliografia.

³² GRANDE CHAMBRE, sentenza 18 marzo 2011 (*requête n° 30814/06*), *Lautsi e altri c. Italia*. Su tale pronuncia sia consentito il rinvio a FILIPPO VARI, *Note su religione e sfera pubblica tra Costituzione italiana e Convenzione europea “dei diritti dell'uomo”*, in www.statoechiese.it, marzo 2012.

Corte di Cassazione italiana. Le Sezioni Unite civili hanno, infatti, finito addirittura per “riscrivere” la normativa in materia, richiamandosi alla giurisprudenza costituzionale relativa alla posizione dello Stato rispetto alle diverse confessioni religiose, ricordata nel paragrafo precedente. La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che l’unica interpretazione compatibile con la Carta fondamentale delle norme che prevedono l’esposizione obbligatoria del Crocifisso nei locali scolastici sia quella per cui essa non soltanto non è obbligatoria, ma può essere anche accompagnata dall’accostamento di altri simboli religiosi o pure di espressioni che esprimano il fondamento valoriale della Repubblica.

Come si è avuto occasione di dimostrare in altra sede³³, la decisione presuppone una visione dei simboli religiosi come strumento d’integrazione e non come emblema identitario. Si tratta di una prospettiva legittima, se accolta dal legislatore. Diversamente, essa esprime una scelta ideologica del giudice, alla cui affermazione ha peraltro concorso la giurisprudenza costituzionale cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente.

6. I rischi connessi all’affermazione del modello laicista di stampo francese nella realtà italiana

Pur se il quadro sopra descritto non è del tutto assestato, si può, dunque, concludere che anche nell’ordinamento italiano si affermano spinte per neutralizzare progressivamente la presenza del fattore religioso nella sfera pubblica, secondo il modello laicista di stampo francese.

Dette spinte trovano talora sponda anche nelle decisioni della Corte di giustizia dell’Unione europea. In proposito, appare opportuno richiamare, per la sua importanza, la giurisprudenza della Corte di Lussemburgo relativa alla possibilità per le imprese di vietare l’esposizione di simboli religiosi nei luoghi di lavoro³⁴. In una visione più generale, si è al riguardo convincentemente

³³ Al riguardo sia consentito il richiamo a ID., *Ancora sull’esposizione del Crocifisso nei locali scolastici*, in *Il costituzionalismo multilivello nel terzo millennio: scritti in onore di Paola Bilancia*, pubblicato da *Federalismi.it*, 2 febbraio 2022.

³⁴ A partire dalla nota sentenza della GRANDE SEZIONE, 14 marzo 2017, C-157/15, *Achbita*, sulla quale v. JOSEPH H.H. WEILER, *Je suis Achbita*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2018, p. 1113 ss.; MARTA CARTABIA, *The Many and the Few: Clash of Values or Reasonable Accommodation ?*, in *American University International Law Review*, 2018, p. 668 s., la quale evidenzia la differente posizione della CORTE SUPREMA DEGLI STATI UNITI in un caso simile, *EEOC v. Abercrombie & Fitch Stores, Inc.* – 135 S. Ct. 2028 (2015). Nella giurisprudenza della Corte di Lussemburgo v., in particolare, anche la sentenza GRANDE SEZIONE, 28 novembre 2023, C-148/22, *OP*. Sull’evoluzione della giurisprudenza della Corte di giustizia sulla libertà religiosa, in parallelo con quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, v. STEFANIA NINATTI, *La libertà religiosa nel bilanciamento con altri diritti di fronte alle*

evidenziato come “la tutela della libertà religiosa sia ancora un work in progress davanti alle Corti europee: una libertà che appare quasi a margine di istanze e diritti oggi ritenuti preminenti (a seconda del sistema regionale di riferimento usato)”³⁵.

La progressiva trasformazione del modello italiano verso un’impostazione più simile a quella francese può avere conseguenze importanti, sia per il singolo, sia per la comunità.

Per il primo, contrariamente a quanto i suoi propugnatori sostengono, rischia di portare a una compressione della libertà religiosa. Invero, come opportunamente sottolineato da una parte della dottrina, “la garanzia della libertà di fede non risiede solo nella possibilità di non compiere atti contrari al proprio credo, ma anche (e soprattutto)” nel “realizzare la manifestazione della propria fede nella vita di relazione sociale all’interno della comunità statale” e, dunque, anche nel partecipare attivamente alla vita pubblica³⁶. Si pensi, come esempio paradigmatico, al tentativo di limitare la garanzia dell’obiezione di coscienza. Esso ha avuto successo in recenti leggi approvate dal Parlamento, come quella in materia di unioni civili³⁷ e quella sulle disposizioni anticipate di trattamento³⁸, che non riconoscono il diritto all’obiezione di coscienza. Il Legislatore non ha adeguatamente tenuto conto del fatto che, come riconosciuto anche dalla Corte costituzionale, “quando sia ragionevolmente necessaria rispetto al fine della garanzia del nucleo essenziale di uno o più diritti inviolabili dell’uomo, quale, ad esempio, la libertà di manifestazione dei propri convincimenti morali o filosofici (art. 21 della Costituzione) o

Corti europee. Note a margine del caso Bouton e L.F. c S.C.R.L., in www.statoechiese.it, 2023, 5, p. 121 ss., la quale si chiede se la posizione della Corte di Lussemburgo sull’esposizione dei simboli religiosi “non rispecchi il modello francese/belga e, dunque, non si rischi di vedere applicata una tale lettura anche a tradizioni giuridiche molto diverse” (p. 135). Evidenzia l’influenza del modello francese sulla giurisprudenza della Corte EDU AUGUSTO BARBERA, *Laicità*, cit., p. 62 ss. Sulla giurisprudenza della Corte di Strasburgo in materia di libertà religiosa v. anche MICHELE BELLETTI, *La tutela del sentimento religioso e il principio di laicità tra giurisprudenza della Corte costituzionale e giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo*, nel vol. R. NANIA (a cura di), *L’evoluzione costituzionale delle libertà e dei diritti fondamentali. Saggi e casi di studio*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 164 ss.; MARIA D’ARIENZO, *State Restrictions on the Right to Religious Freedom in the ECHR Case-law*, in questa Rivista, 1, 2024, p. 471 ss.

³⁵ STEFANIA NINATTI, *La libertà religiosa nel bilanciamento con altri diritti di fronte alle Corti europee*, cit., p. 139.

³⁶ STELIO MANGIAMELI, *La «laicità» dello Stato tra neutralizzazione del fattore religioso e «pluralismo confessionale e culturale»*, cit., p. 35.

³⁷ Legge 20 maggio 2016, n. 76, sulla quale sia consentito il rinvio a FILIPPO VARI, *Profili d’illegittimità costituzionale della legge sulle unioni civili*, in *Famiglia*, 3-4, 2016, p. 203 ss.

³⁸ Legge 22 dicembre 2017, n. 219, sulla quale v. EMANUELE BILOTTI, *L’efficacia delle disposizioni anticipate di trattamento*, nel vol. VALENTINA VERDUCI (a cura di), *Il diritto sulla vita. Testamento biologico, autodeterminazione e dignità della persona*, Pacini, Pisa, 2018, p. 81 ss.

della propria fede religiosa (art. 19 della Costituzione) – la sfera intima della coscienza individuale deve esser considerata come il riflesso giuridico più profondo dell’idea universale della dignità della persona umana che circonda quei diritti, riflesso giuridico che, nelle sue determinazioni conformi a quell’idea essenziale, esige una tutela equivalente a quella accordata ai menzionati diritti, vale a dire una tutela proporzionata alla priorità assoluta e al carattere fondante ad essi riconosciuti nella scala dei valori espressa dalla Costituzione italiana”³⁹. L’obiezione di coscienza è, oltretutto, oggetto di frequenti attacchi anche lì dove espressamente prevista dalla legge, come nel caso della disciplina sull’aborto⁴⁰.

Anche con riferimento alla comunità, lo slittamento del modello italiano verso un’impostazione francese ha effetti relevantissimi. Basti qui richiamare l’analisi di due studiosi americani, i quali hanno sottolineato l’impoverimento che l’impostazione laicista produce nell’ambito della sfera pubblica⁴¹. Uno dei due, in particolare, autorevole giurista di religione ebraica, parla dell’esistenza non solo in Italia, ma più in generale in Europa, di una ‘Cristofobia’⁴². Un atteggiamento, questo, che comporta la perdita, nel discorso pubblico, di “tutta la ricchezza che può venire dal confronto con una delle ... principali tradizioni intellettuali e spirituali: la ... eredità cristiana” dell’Europa⁴³.

L’approccio laicista spinge i credenti ai margini della sfera pubblica e li rende sempre più chiusi all’interno di una o più *enclave* ideali⁴⁴, rendendo così anche più complessa l’affermazione di un “patriottismo costituzionale”, sulla cui importanza ha richiamato di recente l’attenzione Augusto Barbera⁴⁵. Esso

³⁹ Così CORTE COSTITUZIONALE, sentenza 19 dicembre 1991, n. 467.

⁴⁰ V., a livello di Unione europea, la Risoluzione approvata l’11 aprile 2024 dal Parlamento europeo sull’inserimento dell’aborto nella Carta dei diritti fondamentali. In essa si considera l’obiezione di coscienza tra gli ostacoli all’aborto e si cita l’esempio italiano, condannando “il fatto che, in alcuni Stati membri, l’aborto sia negato dai medici e, in alcuni casi, da interi istituti medici, sulla base della clausola di «coscienza»” (il testo della risoluzione è disponibile al seguente link: [https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2024/04-11/0286/P9_TA\(2024\)0286_IT.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/seance_pleniere/textes_adoptes/definitif/2024/04-11/0286/P9_TA(2024)0286_IT.pdf)). Sull’erroneo utilizzo dei dati alla base della Risoluzione v. ARNALDO MORACE PINELLI, *In tema di diritto all’aborto, in Diritto di famiglia e delle persone*, 2024, p. 315, nt. 4.

⁴¹ JOSEPH H.H. WEILER, *Un’Europa cristiana. Un saggio introduttivo*, cit; GEORGE WEIGEL, *The Cube and the Cathedral. Europe, America, and Politics Without God*, Basic Books, New York, 2005, trad. it. F. FELICE (a cura di), *La Cattedrale e il Cubo. Europa, America e politica senza Dio*, Rubettino, Soveria Mannelli, 2006.

⁴² JOSEPH H.H. WEILER, *Un’Europa cristiana*, cit., *passim*.

⁴³ Id., *ivi*, p. 36. È interessante ricordare che lo stesso Autore ha anche recentemente parlato, sempre con riferimento al vecchio Continente, di una ‘Islamofobia’: al riguardo v. Id., *In Iran They Force Women to Wear the Hijab*, cit., p. 187 ss.

⁴⁴ Id., *Un’Europa cristiana*, cit., *passim*.

⁴⁵ AUGUSTO BARBERA, *La Costituzione come bene comune*, Relazione al Meeting di Rimini, 23 agosto

è, oltretutto, tanto più necessario, quanto più la società diventa multietnica, come avviene oramai con crescente incidenza da decenni anche nel nostro Paese.

La storia italiana prerepubblicana ha ampiamente e indiscutibilmente dimostrato i rischi che determina l'emarginazione dei credenti dalla comunità politica. Il laicismo priva quest'ultima di poderosi antidoti alle pulsioni autoritarie. Il credente, infatti, se agisce nella sfera pubblica in ossequio al proprio credo – ovviamente quando tale azione non si riveli in contrasto con i principi a fondamento dell'ordinamento liberaldemocratico – ha una brillantissima stella polare da seguire per sottrarsi al fascino del potere e opporsi, quando necessario, anche alle scelte degli organi di governo, dando, così, un contributo, ovviamente non unico, ma certamente significativo, alla costruzione di una società libera, solidale e democratica.

2024, in https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_CS_20240827091745.pdf, 1.